



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208  
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT



# COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

*(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. ed art. 41 L.R. n. 19/99 m. ed i. dalla L.R. nr. 23/2008)*

*(Approvato con deliberazione di C. C. nr. 4 del 29 aprile 2014, modificato ed integrato con deliberazione di C. C. nr. 23 del 18 luglio 2022,*

*integrato con deliberazione di C.C. nr. 48 del 15 dicembre 2022)*

## **Indice:**

TITOLO 1°: GENERALITA' .....	5
ART. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI .....	5
ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI .....	5
ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	8
TITOLO 2°: MERCATO COPERTO .....	10
ART. 4 – COSTITUZIONE DEL MERCATO .....	10
ART. 5 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO .....	10
ART. 6 - CATEGORIE MERCEO-LOGICHE DEL MERCATO .....	10
ART. 7 - MODALITÀ DI SISTEMA-ZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA .....	10
TITOLO 3°: MERCATI GIORNALIERI .....	11
ART. 8 – COSTITUZIONE DEI MERCATI.....	11
ART. 9 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI.....	11
ART. 10 - CATEGORIE MERCEO-LOGICHE DEI MERCATI .....	11
TITOLO 4°: MERCATO SETTIMANALE.....	12
ART. 11 - COSTITUZIONE DEL MERCATO .....	12
ART. 12 - GIORNATE DI SVOLGI-MENTO DEL MERCATO .....	12
ART. 13 - CATEGORIE MER-CEOLOGICHE DEL MERCATO .....	12
TITOLO 5°: MERCATO QUINDICINALE.....	14
ART. 14 - COSTITUZIONE DEL MERCATO .....	14
ART. 15 - GIORNATE DI SVOLGI-MENTO DEL MERCATO .....	14
ART. 16 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO .....	14
TITOLO 6°: MERCATI MENSILI.....	15
ART. 17 – COSTITUZIONE DEI MERCATI.....	15
ART. 18 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI .....	15
ART. 19 - CATEGORIE MER-CEOLOGICHE DEI MERCATI .....	15
TITOLO 7°: MERCATO TURISTICO-BALNEARE .....	17
ART. 20 – COSTITUZIONE DEI MERCATI.....	17
ART. 21 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI .....	17
ART. 22 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI MERCATI.....	17
TITOLO 8°: FIERE ANNUALI .....	18
ART. 23 – COSTITUZIONE DELLE FIERE .....	18
ART. 24 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE .....	18
ART. 25 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELLE FIERE .....	18
TITOLO 9°: MERCATO DEI POSTEGGI SPARSI.....	20
ART. 26 – COSTITUZIONE DEL MERCATO .....	20

ART. 27 – GIORNATE, ORARI DI SVOLGIMENTO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO.....	20
TITOLO 10°: DISPOSIZIONI COMUNI PER I MERCATI.....	22
ART. 28 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
ART. 29 – BANDO PUBBLICO .....	22
ART. 30 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....	22
ART. 31 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO.....	23
ART. 32 - TENUTA E CONSUL-TAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO .....	23
ART. 33 - PRESENZE NEL MERCATO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.....	23
ART. 34 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	24
ART. 35 - MIGLIORIA DEL POSTEGGIO .....	24
ART. 36 - RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI .....	25
TITOLO 11°: CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI.....	26
ART. 37 - RUOLO DI SPUNTA .....	26
ART. 38 - PRESENZE NEL MERCATO DEGLI OPERATORI SPUNTISTI.....	27
ART. 39 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI DURANTE LE FESTIVITA' .....	27
ART. 40 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	28
TITOLO 12°: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	29
ART. 41 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
ART. 42 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	29
TITOLO 13°: DISPOSIZIONI COMUNI PER LE FIERE .....	31
ART. 43 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....	31
ART. 44 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	31
ART. 45 - PRESENZE NELLA FIERA.....	32
TITOLO 14°: DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	33
ART. 46 - CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE .....	33
ART. 47 - MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA .....	33
ART. 48 - CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA .....	33
ART. 49 - IGIENE E SANITÀ.....	35
ART. 50 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI, ETICHETTATURE DELLE MERCI E VENDITA COSE USATE .....	35
TITOLO 15°: DECADENZA, REVOCA E SANZIONI .....	36
ART. 51 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
ART. 52 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO .....	36
ART. 53 - SANZIONI.....	37
TITOLO 16°: MERCATINI NATALIZI.....	38
Art. 54 - OGGETTO.....	38
Art. 55 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE .....	38
Art. 56 - AREE E POSTEGGI .....	38

Art. 57 - ORARIO DI SVOLGIMENTO E MODALITA' DI ACCESSO .....	38
Art. 58 - ESPOSITORI ED OPERATORI AMMESSI .....	38
Art. 59 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE .....	39
Art. 60 - PAGAMENTO C.U.P. ED ESENZIONI .....	39
Art. 61 - OBBLIGHI E DIVIETI .....	39
TITOLO 17°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	41
ART. 62 - NORME TRANSITORIE.....	41
ART. 63 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.....	41
ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE.....	41

# TITOLO I: GENERALITA'

## ART. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Per la razionalizzazione ed il miglioramento dell'attività di commercio su aree pubbliche, il presente Regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:
  - la riqualificazione e potenziamento della rete dei mercati esistenti attraverso l'integrazione funzionale dell'offerta e l'integrazione funzionale con altre attività economiche e di servizio;
  - la valorizzazione delle fiere;
  - la valorizzazione dell'attività di vendita in forma itinerante;
  - la necessità di assicurare a tutti l'accessibilità alle aree di mercato, incluse le persone con limitate od impedito capacità di deambulazione;
  - la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - le limitazioni alle quali sottoporre le attività commerciali per salvaguardare la tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio, del decoro urbano, nonché per la tutela dei beni artistici, culturali e ambientali;
  - l'esigenza di disciplinare in modo razionale ed efficiente la circolazione stradale urbana per garantire la massima sicurezza agli spostamenti delle persone;
  - la necessità di valorizzare alcune aree del territorio comunale più carenti di servizi e di esercizi commerciali su aree private;
  - la necessità di valorizzare iniziative commerciali locali e di favorire la distribuzione di prodotti tipici del territorio, mediante il ricorso a specifiche forme di tutela e di incentivazione.

## ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche del Comune di Pisticci.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i., dalla L.R. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, dal D.Lgs nr. 59/2010, nonché dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
  - su posteggi nei mercati;
  - su posteggi nelle fiere;
  - su posteggi sparsi;
  - su posteggi temporanei in coincidenza di manifestazioni configurabili quali

riunioni straordinarie di persone;

- su posteggi individuati per manifestazioni connesse a particolari periodi dell'anno, quale Natale, ecc.;
- in forma itinerante.

4. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale di cui al Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i. ed al Titolo VI della Legge Regionale nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008;
- **box**: sia l'area chiusa e coperta che l'area pubblica antistante per tutta la larghezza dello stesso box e per una profondità di mt. 3,00, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i. ed dal Titolo VI della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008;
- **mercato**: l'area pubblica o privata del quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi, ricorrenze, festività e tradizioni, nei giorni stabiliti e sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità;
- **fiera o mercato tematico**: la fiera o il mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
- **ruolo del mercato**: elenco nominativo degli operatori del mercato concessionari di posteggio;
- **spunta**: esercizio dell'attività di vendita mediante occupazione temporanea di un posteggio che si è reso libero per assenza dell'operatore concessionario;
- **ruolo di spunta**: elenco nominativo degli operatori non concessionari di



posteggio che hanno facoltà di occupare temporaneamente posteggi resosi liberi per assenza dell'operatore concessionario;

- **presenza in un mercato di un operatore concessionario:** il numero delle volte che lo stesso operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **presenza in un mercato di un operatore spuntista:** il numero delle volte che lo stesso operatore si è presentato in tale mercato ed ha effettivamente svolto l'esercizio dell'attività;
- **presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore, sia concessionario che spuntista, ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- **settori merceologici:** i settori alimentari e non alimentari di cui al 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. nr. 114/98 e s.m.i.;
- **categorie merceologiche:** categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;
- **stagione:** un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;
- **registro di mercato e registro di fiera:** un apposito registro predisposto dal Comune nel quale sono riportate, di volta in volta, le presenze degli operatori. Il registro potrà essere anche in formato elettronico;
- **chiosco:** manufatto isolato, precario e di facile rimozione, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi e per la somministrazione di alimenti e bevande, installato a tempo determinato su area pubblica;
- **tettoia:** elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da pilastri o, comunque, da strutture verticali discontinue, aderenti o meno al muro dell'edificio;
- **pergolato:** struttura aperta non solo nei lati esterni, ma anche nella parte superiore, con la possibilità di una copertura parziale da realizzare mediante rampicanti, cannicciati o tende;
- **pergotenda:** struttura formata da montanti ed elementi orizzontali di raccordo, sormontata da una copertura ripiegabile fatta di tessuto o altro materiale impermeabile (materiali plastici o metallici);
- **gazebo:** struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati. Realizzata con una struttura portante in ferro, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili;

- **banco**: manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa;
- **trespolo**: banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo e non rimovibile al termine della giornata lavorativa;
- **autonegozio**: il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa.

## ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Pisticci, è effettuato:

- nei mercati, su posteggi in concessione e denominati:
  - Mercato coperto di Marconia;
  - Mercato giornaliero di Marconia;
  - Mercato settimanale di Marconia;
  - Mercato mensile di Marconia;
  - Mercato giornaliero di Pisticci centro;
  - Mercato quindicinale di Pisticci centro;
  - Mercato mensile di Pisticci centro;
  - Mercato mensile di Pisticci scalo;
  - Mercato turistico-balneare;
  - Mercato dei posteggi sparsi;
  - Mercatini per manifestazioni connesse a particolari periodi dell'anno, quale Natale, ecc.;
- nelle fiere, su posteggi assegnati giornalmente e denominate:
  - Fiera di Pisticci centro;
  - Fiera di Marconia;
- in forma itinerante.

2. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno con apposita convenzione.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuovi mercati, la soppressione o lo spostamento di sede definitivo dei mercati esistenti, nonché lo spostamento definitivo delle date di svolgimento degli stessi mercati, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla legislazione regionale.

4. La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, qualora riguardi l'intero mercato e per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi.

5. Gli spostamenti parziali, nonché quelli temporanei di durata inferiore a 6 (sei) mesi,



sono assunti con provvedimento del Dirigente Responsabile. E', altresì, nella competenza del Dirigente Responsabile fissare i criteri di attribuzione del numero del posteggio agli operatori concessionari.

6. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di fiera.
7. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando di Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria.

## TITOLO II: MERCATO COPERTO

### ART. 4 – COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato del commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Pisticci, nella frazione di Marconia, è effettuato nei box dati in concessione ed è denominato **mercato coperto di Marconia**.
2. Il mercato è ubicato nel piazzale tra Via San Giovanni Bosco e Via Potenza di Marconia ed è composto da **nr. 15 (quindici) box**.
3. Nessuno dei box del mercato è riservato a produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei loro prodotti ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. nr. 228 del 18 maggio 2001.
4. Costituisce modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei box e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 5 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno.
2. Il mercato non si svolgerà nelle giornate coincidenti con le festività del 1° gennaio, Pasqua, e Natale.
3. L'orario di svolgimento del mercato è rimesso alla libera scelta del concessionario.

### ART. 6 - CATEGORIE MERCEO-LOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15° dell'art. 28, del D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i box saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

### ART. 7 - MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ai concessionari è consentita la vendita dei prodotti sia nell'area chiusa e coperta che nell'area antistante ai box, così come individuata al comma 4° del precedente articolo 2, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.
3. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori di quella individuata nel comma 4° del precedente articolo 2, senza aver prima ottenuto la prescritta concessione nei termini di cui alle norme vigenti in materia.

## TITOLO III: MERCATI GIORNALIERI

### ART. 8 – COSTITUZIONE DEI MERCATI

1. I mercati su aree pubbliche a cadenza giornaliera che si effettuano nel Comune di Pisticci sono:
  - **mercato giornaliero di Pisticci centro;**
  - **mercato giornaliero di Marconia.**
2. Il mercato giornaliero di Pisticci centro è ubicato in Piazza Sant'Antuono di Pisticci ed è composto da **nr. 6 (sei) posteggi.**
3. Il mercato giornaliero di Marconia è ubicato nel piazzale tra Via San Giovanni Bosco e Via Potenza di Marconia ed è composto da **nr. 20 (venti) posteggi.**
4. Il 40 % dei posteggi dei mercati sono riservati a produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei loro prodotti ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. nr. 228 del 18 maggio 2001.
5. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio, nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
6. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 9 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. I mercati si svolgono tutti i giorni feriali della settimana, dal lunedì al sabato e per tutto l'anno. Gli stessi mercati non saranno, comunque, svolti nelle giornate coincidenti con le festività del 1° gennaio e Natale.
2. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 15,00, mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 14,00.

### ART. 10 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI MERCATI

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15° dell'art. 28, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## TITOLO IV: MERCATO SETTIMANALE

### ART. 11 - COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato su aree pubbliche a cadenza settimanale che si effettua nel Comune di Pisticci, nella frazione di Marconia, è denominato **mercato settimanale di Marconia**.
2. Il mercato è ubicato nel piazzale della Vittoria di Marconia, ovvero in Viale Ontario e Via San Giovanni Bosco di Marconia nel periodo giugno – settembre ed è composto da **nr. 32 (trentadue) posteggi**.
3. Il calendario inerente la dislocazione del mercato nelle aree di cui al precedente comma, sarà adottato annualmente con provvedimento del Dirigente del Servizio Attività Produttive.
4. Nessuno dei posteggi sarà concesso ai produttori agricoli. Per questi operatori sono riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune.
5. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
6. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 12 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge ogni **sabato** e per tutto l'anno. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada nella festività del 1° gennaio o del 25 dicembre, esso deve essere anticipato al giorno precedente.
2. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 15,00, mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 14,00.
3. Nel periodo giugno - settembre l'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 16,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 2,00 del g.s., mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 18,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 1,00 del g.s.

### ART. 13 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15° dell'art. 28, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie

merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## TITOLO V: MERCATO QUINDICINALE

### ART. 14 - COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato su aree pubbliche a cadenza quindicinale che si effettua nel Comune di Pisticci, è denominato **mercato quindicinale di Pisticci**.
2. Il mercato quindicinale di Pisticci è ubicato in Via Paisiello di Pisticci ed è composto da **nr. 15 (quindici) posteggi**.
3. Nessuno dei posteggi sarà concesso ai produttori agricoli. Per questi operatori sono riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune.
4. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
5. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 15 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge **ogni primo e terzo sabato del mese** e per tutto l'anno. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada nella festività del 1° gennaio o del 25 dicembre, esso deve essere anticipato al giorno precedente.
2. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 15,00, mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 14,00.

### ART. 16 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15° dell'art. 28, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.



## TITOLO VI: MERCATI MENSILI

### ART. 17 – COSTITUZIONE DEI MERCATI

1. I mercati su aree pubbliche a cadenza mensile che si effettuano nel Comune di Pisticci sono:
  - **mercato mensile di Pisticci centro;**
  - **mercato mensile di Marconia;**
  - **mercato mensile di Pisticci scalo.**
2. Il mercato mensile di Pisticci centro è ubicato in Corso Metaponto e Via Paisiello di Pisticci è composto da **nr. 90 (novanta) posteggi.**
3. Il mercato mensile di Marconia è ubicato in Piazza della Vittoria, Via Potenza, Via Matera e Via Napoli ed è composto da **nr. 85 (ottantacinque) posteggi.**
4. Il mercato mensile di Pisticci scalo è ubicato in Viale Mattei di Pisticci scalo ed è composto da **nr. 120 (centoventi) posteggi.**
5. Nessuno dei posteggi sarà concesso ai produttori agricoli. Per questi operatori sono riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune.
6. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio, nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
7. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 18 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. I mercati si svolgono nelle seguenti giornate:
  - mercato mensile di Pisticci centro: ultimo martedì di ogni mese. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada nella festività del 25 dicembre, esso deve essere anticipato al giorno precedente;
  - mercato mensile di Marconia: secondo sabato di ogni mese;
  - mercato mensile di Pisticci scalo: il quarto sabato di ogni mese.
2. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 15,00, mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 14,00.

### ART. 19 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI MERCATI

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15°

dell'art. 28, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## TITOLO VII: MERCATO TURISTICO-BALNEARE

### ART. 20 – COSTITUZIONE DEI MERCATI

1. Il mercato su aree pubbliche a cadenza giornaliera che si effettua nel Comune di Pisticci, presso i lidi di San Basilio e Quarantotto è denominato **mercato turistico-balneare**.
2. Il mercato è ubicato sui piazzali dei lidi di San Basilio e Quarantotto ed è composto da **nr. 11 (undici) posteggi**.
3. Nessuno dei posteggi sarà concesso ai produttori agricoli. Per questi operatori sono riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune.
4. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
5. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 21 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato si svolge tutti i giorni, feriali e festivi, per il periodo 1° giugno – 20 settembre di ciascun anno.
2. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 1,00 del g.s., mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.

### ART. 22 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI MERCATI

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del comma 15° dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati esclusivamente per la vendita di prodotti di cui al settore non alimentare, categoria merceologica prevalente: attrezzature e prodotti per la balneazione ed il tempo libero.

## TITOLO VIII: FIERE ANNUALI

### ART. 23 – COSTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere a cadenza annuale che si effettuano nel Comune di Pisticci sono:
  - **fiera di Pisticci centro;**
  - **fiera di Marconia.**
2. La fiera di Pisticci centro è ubicata in Corso Metaponto e Via Paisiello di Pisticci ed è composta da **nr. 40 (quaranta) posteggi.**
3. La fiera di Marconia è ubicata in Piazza della Vittoria di Marconia ed è composta da **nr. 66 (sessantasei) posteggi.**
4. I posteggi delle predette fiere saranno assegnati sia agli operatori titolari dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dal Titolo VI della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, sia ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei loro prodotti ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. nr. 228 del 18 maggio 2001.
5. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
6. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.
7. Per ogni fiera saranno riservati posteggi agli operatori agricoli nella misura non superiore al 10 % dei posteggi totali.

### ART. 24 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. La fiera di Pisticci centro si effettua il giorno 12 agosto di ciascun anno.
2. La fiera di Marconia si svolge il primo sabato del mese di settembre di ciascun anno.
3. L'occupazione dei posteggi non potrà avvenire prime delle ore 5,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 15,00, mentre l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00 e non potrà protrarsi oltre le ore 14,00.

### ART. 25 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELLE FIERE

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi dei commi 7° e 15° dell'art. 28, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del 2° comma dell'art. 41 della L.R. n. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, nel mercato disciplinato dal presente Titolo, i posteggi saranno assegnati in concessione senza vincoli di categorie

merceologiche, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## TITOLO IX: MERCATO DEI POSTEGGI SPARSI

### ART. 26 – COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato su aree pubbliche che si effettua nel Comune di Pisticci, è denominato **mercato dei posteggi sparsi**.
2. I posteggi del mercato *de quo* sono ubicati in varie aree del territorio comunale, così come specificato nel successivo articolo 27.
3. Nessuno dei posteggi sarà concesso ai produttori agricoli. Per questi operatori sono riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune.
4. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
5. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

### ART. 27 – GIORNATE, ORARI DI SVOLGIMENTO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nelle seguenti giornate ed orari:
  - **Nr. 2 (due) posteggi di piazza:** settore merceologico alimentare, categoria merceologica frutta secca; tutti i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 24,00; 1 (uno) a Pisticci in Piazza Umberto I ed 1 (uno) a Marconia in Via San Giovanni Bosco;
  - **Nr. 8 posteggi sui piazzali dei cimiteri di Pisticci centro e Marconia:** settore merceologico non alimentare, categoria merceologica piante, fiori ed arredi funebri; tutti i giorni festivi, nonché nelle giornate del 1° e del 2 novembre ed eventualmente del 31 ottobre o del 3 novembre se queste ultime ricadono di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 18,00; 4 (quattro) sul Piazzale del Cimitero di Pisticci centro e 4 (quattro) sul Piazzale del Cimitero di Marconia;
  - **Nr. 2 (due) posteggi serali da occupare mediante autonegozio:** settore merceologico alimentare con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; tutti i giorni dell'anno; nr. 1 (uno) sulla Piazza Elettra di Marconia, dalle ore 16,00 alle ore 2,00 del g.s., tutti i giorni dell'anno; nr. 1 (uno) sulla Piazzale della Chiesa Madre di Pisticci centro, dalle ore 16,00 alle ore 2,00 del g.s., nel periodo giugno – settembre;
  - **Nr. 6 (sei) posteggi sparsi da occupare mediante chiosco, tettoia, pergolato,**



**pergotenda o gazebo:** settore merceologico alimentare con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; **nr. 1 (uno) nella villa comunale di Marconia**, tutti i giorni da giugno a settembre; **nr. 1 (uno) nella villa comunale di Pisticci centro**, tutti i giorni da giugno a settembre; **nr. 1 (uno) nel parco ludico-pedagogico “Renato Gioia” di Marconia**, tutti i giorni dell’anno; **nr. 1 (uno) in Piazza “Johnny Lombardi” di Pisticci**, tutti i giorni da giugno a settembre; **nr. 1 (uno) presso il piazzale del mercato coperto di Marconia**, tutti i giorni dell’anno; **nr. 1 (uno) presso Via Cattaneo di Pisticci centro**, tutti i giorni da giugno a settembre.

2. Le attività ubicate sui posteggi di cui alla penultima ed all’ultima alinea del precedente comma osserveranno gli stessi orari previsti per i Pubblici Esercizi su aree private.
3. L’installazione dei chioschi, tettoie, pergolati, pergotende o gazebi dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa in materia paesaggistica ed urbanistica.

## **TITOLO X: DISPOSIZIONI COMUNI PER I MERCATI**

### **ART. 28 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) del comma 1° dell'art. 28 del D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i., sono rilasciate dal Comune ai concessionari del posteggio in seguito alla pubblicazione di un bando pubblico.
2. Il bando deve essere emanato, nei termini di cui alla vigente normativa regionale in materia, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ampliamenti dei mercati.
3. La richiesta di autorizzazione amministrativa dovrà essere effettuata, ai sensi del D.P.R. nr. 160/2010, esclusivamente in modalità telematica mediante il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

### **ART. 29 – BANDO PUBBLICO**

1. Il bando per il rilascio delle concessioni dei box o dei posteggi, deve essere emanato secondo le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008.
2. Il Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del bando, espleta l'istruttoria, formula la graduatoria definitiva e rilascia il provvedimento di concessione all'uso del box o del posteggio.
3. Qualora per talune istanze nella fase istruttoria venga richiesta documentazione integrativa, il termine di cui al precedente comma 2° sarà interrotto e riconteggiato dal ricevimento da parte del Comune della documentazione richiesta.
4. Il computo delle presenze nei mercati è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione amministrativa con la quale ha richiesto di partecipare.

### **ART. 30 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi saranno assegnati in concessione di durata prevista dalle vigenti normative in materia.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione del box e del posteggio è effettuato in base a graduatorie, una per gli operatori commercianti e l'altra per gli imprenditori agricoli, ove previsto dal vigente Regolamento, approvate in seguito a bando pubblico di cui al precedente articolo 29.
3. La partecipazione al bando di concorso per il rilascio della concessione del box o del posteggio è consentita anche a soggetti, persone fisiche o società, non titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla concessione del posteggio,

qualora il richiedente sia utilmente collocato in graduatoria. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione del posteggio.

4. Nessuna indennità è dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.
5. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio, previa comunicazione congiunta degli operatori interessati, trasmessa all'Ufficio comunale competente che dovrà prenderne nota nel Ruolo del mercato e nell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività.

## ART. 31 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio dell'attività, per atto tra vivi o *mortis causa*, è disciplinato dall'art. 33 della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008.

## ART. 32 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso il Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - la planimetria di ogni mercato con l'indicazione e la numerazione dei box e dei posteggi;
  - il Ruolo del mercato, con indicati gli estremi del provvedimento di concessione, la superficie del posteggio o del box in concessione, nonché il numero e la data dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività
2. Ogni qualvolta vengono adottati atti o provvedimenti amministrativi riguardanti il Ruolo del mercato, il predetto Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa deve provvedere all'aggiornamento dello stesso Ruolo.

## ART. 33 - PRESENZE NEL MERCATO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI

1. La presenza nel mercato degli operatori concessionari di posteggio è annotata, a cura dei Vigili di mercato, su un apposito Registro di Mercato, previa verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa originale e della presenza fisica dell'operatore titolare dell'impresa individuale o di un dipendente o collaboratore familiare, regolarmente iscritti all'INPS, o del legale rappresentante o di un dipendente iscritto all'INPS, se la concessione del posteggio è in favore di una società.
2. Eventuali assenze, debitamente documentate con nota trasmessa al Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, per malattia, gravidanza, servizio militare e mandato elettorale, non saranno computate ai soli fini della decadenza nella concessione del posteggio.
3. Non è computata l'assenza per mancata partecipazione a mercati straordinari ed a

mercati che costituiscono recuperi di precedenti giornate di mercati non effettuati.

4. Il registro di mercato deve essere redatto, compilato ed aggiornato a cura del Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa. Lo stesso registro potrà essere redatto anche in formato elettronico.

## ART. 34 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. La concessione dodicennale del box e del posteggio è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale, nelle modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale in materia. Le tariffe del canone di concessione del box o del posteggio per ogni singolo mercato, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza della determinazione annuale, saranno applicate le tariffe dell'anno precedente.
2. La rinuncia, la decadenza o la revoca della concessione del posteggio, comporta il pagamento del canone computato fino alla data di formalizzazione della rinuncia o di adozione del provvedimento di decadenza o di revoca.
3. E' attribuita al Servizio Attività produttive la competenza in materia di riscossione del canone unico patrimoniale relativo alla concessione dei posteggi e box.
4. E' attribuita al Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa la competenza in materia di riscossione del canone unico patrimoniale per:
  - l'esercizio della spunta nei mercati;
  - la concessione di posteggi nelle fiere;
  - la concessione di posteggi temporanei di cui al successivo articolo 39.
5. La riscossione del canone unico patrimoniale dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di pagamenti elettronici.

## ART. 35 - MIGLIORIA DEL POSTEGGIO

1. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte, nell'ambito delle eventuali merceologie di mercato
2. In caso di richiesta di miglioria del posteggio presentata contestualmente da più concessionari, le stesse saranno accolte secondo le seguenti priorità:
  - maggiore anzianità di concessione;
  - maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
  - ordine cronologico (nell'ambito dello stesso mese di calendario) di presentazione delle richieste.
3. Gli operatori concessionari che, ammodernando le proprie attrezzature di vendita, intendessero utilizzare *automarket* od altri automezzi attrezzati di dimensioni superiori

a quelle del posteggio, dovranno formulare apposita istanza tesa ad ottenere l'aumento della superficie del posteggio in concessione, se questo è possibile, oppure un altro posteggio libero di idonee dimensioni. In caso negativo non sarà possibile utilizzare le nuove attrezzature di vendita.

#### ART. 36 - RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI

1. In caso di ristrutturazione o spostamento totale o parziale di un mercato, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, l'Amministrazione Comunale stabilisce, con apposito provvedimento amministrativo, le modalità di riassegnazione dei posteggi.
2. La superficie di ogni singolo posteggio non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo diverso accordo con l'operatore concessionario.

## **TITOLO XI: CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI**

### **ART. 37 - RUOLO DI SPUNTA**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita dei rispettivi mercati, non potranno più accedere allo stesso mercato in quella giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi non occupati dagli operatori concessionari verranno assegnati, secondo l'ordine del Ruolo di Spunta, direttamente dai Vigili di mercato.
3. Il Ruolo di Spunta, uno per ogni mercato, è redatto annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dal Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa ed approvato con apposito provvedimento amministrativo.
4. Un Ruolo specifico è previsto per i produttori agricoli che intendono esercitare la spunta sui posteggi riservati alla loro categoria nei mercati giornalieri.
5. Nel Ruolo di Spunta verranno iscritti gli operatori che ne formulano esplicita richiesta da far pervenire al Comune entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di cui si chiede l'inclusione. Saranno escluse le istanze pervenute successivamente a tale data.
6. Per la presentazione delle domande il Comune non pubblicherà nessun avviso pubblico.
7. Nella richiesta di inclusione nel Ruolo di Spunta dovranno essere indicati tutti i dati relativi all'impresa e dovrà essere autocertificato il possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D. Lgs. nr. 114/98 e s.m.i., ovvero la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 228/2001 per i produttori agricoli, indicando il numero, la data e l'Amministrazione che ha proceduto al rilascio, la data di iscrizione al Registro Imprese e la C.C.I.A.A. presso la quale la stessa impresa è iscritta.
8. Il Ruolo di Spunta è definito sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione e per un periodo antecedente all'anno cui il ruolo si riferisce, non superiore a 5 (cinque) anni e con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
  - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione nella graduatoria del Ruolo di Spunta per ogni singolo mercato.
10. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che, in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D. Lgs. nr. 114/98, ovvero



titolari di comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 per i produttori agricoli, non sono inseriti nel Ruolo, qualora, alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria del Ruolo di Spunta, risultassero posteggi ancora disponibili.

11. Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o di un dipendente o di un collaboratore familiare regolarmente iscritti all'INPS, del legale rappresentante o di un dipendente iscritto all'INPS se trattasi di società, muniti di autorizzazione amministrativa originale.
12. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta agli operatori che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di mercato o di spunta.
13. Non si può partecipare alle operazioni di spunta senza attrezzature di vendita e senza le merci da porre in vendita.
  - L'esercizio della spunta non è effettuato per i seguenti mercati:
  - Mercato coperto di Marconia;
  - Mercato turistico-balneare;
  - Fiere annuali;
  - Mercato dei posteggi sparsi.

#### ART. 38 - PRESENZE NEL MERCATO DEGLI OPERATORI SPUNTISTI

1. La partecipazione alle operazioni di vendita nel mercato degli operatori che effettuano la spunta è annotata, a cura dei Vigili di mercato, su un apposito registro, previa verifica di quanto stabilito nel precedente articolo 37.
2. Il Registro di Spunta deve essere redatto, compilato ed aggiornato a cura del Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa. Lo stesso registro potrà essere redatto anche in formato elettronico.
3. La mancata richiesta di inclusione nel Ruolo di Spunta per 3 (tre) anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate anche per le istanze successive. Sono fatti salvi le assenze giustificate nei modi e termini di cui al precedente articolo 33.

#### ART. 39 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI DURANTE LE FESTIVITA'

1. Ai sensi del 4° comma dell'art. 28 della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, durante le festività che si svolgono sul territorio comunale potranno essere rilasciate concessione temporanee di posteggi, su aree individuate con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Servizio Patrimonio d'intesa con il Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa, per la vendita di prodotti di entrambi i settori e per tutte categorie merceologiche.
2. L'attività di vendita dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni normative in materia di igiene e sanità e di quanto prescritto dal presente Regolamento.

3. Sui posteggi di cui al precedente comma 1°, assegnati in via prioritaria agli operatori titolari di autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D. Lgs. nr. 114/98 e s.m.i., l'attività di vendita si potrà svolgere durante tutta la durata dei festeggiamenti.
4. Le domande di concessione temporanea di posteggi per ciascuna manifestazione, devono pervenire al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data della manifestazione, pena l'esclusione dalla concessione.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, redatta secondo il seguente ordine di priorità:
  - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande;e dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo del Dirigente del Servizio Attività Produttive e pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune prima dello svolgimento della stessa manifestazione.
6. Il posteggio, che ogni operatore commerciale utilmente collocato in graduatoria dovrà occupare, sarà indicato da personale del Corpo di Polizia Locale in servizio durante la manifestazione. Non potranno essere invocate anzianità e/o priorità di occupazione della stessa area.
7. Il posteggio non occupato potrà essere assegnato ad altri operatori economici, artigiani, venditore di opere del proprio ingegno, non collocati in graduatoria.
8. L'assegnazione dei posteggi è limitata alle sole giornate di svolgimento della manifestazione.

#### ART. 40 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale, nella misura e nelle modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale in materia.
2. Il pagamento è effettuato direttamente al personale del Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa, in formato elettronico.

## **TITOLO XII: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

### **ART. 41 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. nr. 114/98, è soggetto ad autorizzazione amministrativa presentata, ai sensi del D.P.R. nr. 160/2010 esclusivamente in modalità telematica mediante il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), dai residenti nel territorio di questo Comune, se persone fisiche, o per le società che, nel territorio comunale, hanno la sede legale.
2. In caso di cambiamento di residenza della persona fisica titolare dell'impresa individuale o di cambiamento della sede legale della società in un altro Comune, l'interessato ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale dovrà provvedere al rilascio della nuova autorizzazione amministrativa previo ritiro del titolo precedente ed alla sua trasmissione al Comune che lo ha rilasciato per gli adempimenti di competenza. Nella nuova autorizzazione amministrativa dovranno essere annotati gli estremi del precedente titolo al fine della conservazione delle priorità.

### **ART. 42 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito sul territorio del Comune di Pisticci, nelle giornate di **mercoledì** e **venerdì** di ogni settimana, a meno che dette giornate non ricadono il 1° gennaio o il giorno di Natale, nelle quali è espressamente vietato.
2. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante si potrà svolgere su qualunque strada dei centri urbani del Comune ad eccezione di quelle di seguito elencate nelle quali è assolutamente vietato per motivi inerenti la viabilità ed il traffico:
  - **Pisticci centro:** Via Giulio Cesare; Via Farini; Via G. Di Giulio; Via Cantisano; Via Cirillo; Via Ariosto; Via Vespucci; Viale Madonna del Casale; Piazzale Madonna del Casale; Via Camarda; Strada di collegamento Piazzale Madonna del Casale e Via Camarda; Via Sott. Ten. Giannace; Via Cammarelle; C.so Margherita; C.so Metaponto; P.zza Umberto 1°; P.zza Plebiscito; P.zza dei Caduti;
  - **Marconia:** P.zza Elettra; Viale Ontario; Via San Giovanni Bosco; Via Firenze; Via Sicilia; Via Napoli; Via Salerno; Via Potenza; Via Togliatti; Viale Gramsci; Via Morandi.
3. L'attività commerciale in forma itinerante è consentita nei rioni Dirupo, Osannale e Terravecchia, purché la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati dagli operatori

commerciali non arrechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. Non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora. Durante la sosta non è consentito installare su suolo pubblico banchi o altre attrezzature che possono arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. La stessa merce posta in esposizione dovrà essere quella strettamente necessaria alle operazioni di vendita.
5. Le soste potranno essere effettuate in punti che distano tra loro di almeno 100 (cento) metri.
6. L'orario da osservare per l'esercizio dell'attività è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

## **TITOLO XIII: DISPOSIZIONI COMUNI PER LE FIERE**

### **ART. 43 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

1. Per ogni fiera, il Comune, tramite il Servizio Attività Produttive, provvede alla pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio *on line* del Comune.
2. La concessione dei posteggi è giornaliera e riguarda esclusivamente la partecipazione ad una sola delle giornate di svolgimento della fiera.
3. Le domande per la partecipazione alla fiera, devono pervenire al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data di ognuna delle manifestazioni. Possono presentare istanza di partecipazione alla fiera tutti gli operatori muniti di autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D. Lgs. nr. 114/98 e gli operatori agricoli titolari di comunicazione ex art. 4 del D. Lgs. nr. 228/2001.
4. Le graduatorie per l'assegnazione degli stessi posteggi, una per gli operatori commercianti titolari di autorizzazioni amministrative ex D. Lgs. nr. 114/98 ed una per gli operatori agricoli titolari di comunicazione ex D. Lgs. nr. 228/2001, dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio *on line* del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della fiera e saranno redatte secondo il seguente ordine di priorità:
  - maggior numero di presenze nella fiera debitamente documentate per giornata e per un periodo antecedente non superiore a 5 (cinque) anni;
  - sede legale dell'impresa in un Comune della Basilicata;
  - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. I posteggi saranno assegnati direttamente dai Vigili di mercato agli operatori utilmente collocati in graduatoria.
6. I posteggi non occupati saranno assegnati ad altri operatori in graduatoria, a partire dal primo non utilmente collocato.
7. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi saranno assegnati agli operatori presenti sull'area fieristica, purché muniti dell'originale dell'autorizzazione amministrativa, ex art. 28 del D.Lgs nr. 114/1998 o della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. nr. 228/2001.
8. Non è permesso installarsi sull'area della fiera prima delle ore 5,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 14,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

### **ART. 44 - CANONE DI OCCUPAZIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI**

1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale, nella misura e nelle modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale

in materia.

2. Il pagamento è effettuato direttamente ai Vigili di mercato in formato elettronico.

## ART. 45 - PRESENZE NELLA FIERA

1. La presenza nella fiera degli operatori assegnatari di posteggio è annotata, a cura dei Vigili di mercato, su un apposito Registro della Fiera, previa verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 o della comunicazione di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e della presenza fisica dell'operatore titolare dell'impresa individuale o di un dipendente o collaboratore familiare, regolarmente iscritti all'INPS, o del legale rappresentante o di un dipendente iscritto all'INPS, se trattasi di una società.
2. Il computo delle presenze nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione amministrativa con la quale ha richiesto di partecipare.
3. Il Registro della Fiera deve essere redatto, compilato ed aggiornato a cura del Corpo di Polizia Locale – Ufficio di Polizia Amministrativa. Lo stesso Registro potrà essere redatto anche in formato elettronico.

## **TITOLO XIV: DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 46 - CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE**

1. Da due ore prima e fino due ore dopo gli orari previsti in ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato o della fiera, è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate a mercato o fiere, fatti salvi i mezzi di emergenza e, per il mercato coperto di Marconia, dei mezzi di carico e scarico merci.
2. È, inoltre, vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento dei mercati e delle fiere, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato e sull'area della fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere parcheggiati in idonee aree limitrofe.
3. Il Corpo di Polizia Locale – Ufficio di Polizia Amministrativa ha competenza per l'adozione dei prescritti provvedimenti di limitazione del traffico secondo le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo.

### **ART. 47 - MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita o altri automezzi, devono essere collocati esclusivamente all'interno dei posteggi dati in concessione.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella del posteggio, né occupare area del mercato o della fiera al di fuori dello stesso posteggio e, neanche con piccole sporgenze, ostruire spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

### **ART. 48 - CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA**

1. Gli operatori concessionari sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e smaltirli in modalità differenziata, secondo le disposizioni vigenti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e depositati negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata.
3. Eventuali rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il posteggio, sia in concessione che in uso temporaneo, non dovrà mai rimanere incustodito durante l'intero svolgimento del mercato o della fiera. Lo stesso posteggio sarà liberato, a cura dall'operatore concessionario, da ogni e qualunque tipo di rifiuto

alla fine delle operazioni di mercato o di fiera. La mancata ottemperanza a quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, così come previste dalle norme vigenti in materia.

5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 di fronte e mt. 0,50 (mt. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.F. ecc.) tramite uno spazio libero frontale non inferiore a mt. 3,00.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,10.
8. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte, nonché la vendita di:
  - bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione di quelle poste in vendita nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 176 – 1° comma – del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 635/1940 e s.m.i.;
  - funghi freschi spontanei allo stato sfuso;
  - carni e prodotti ittici, ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi che può essere effettuata nei negozi mobili, così come definiti dal Ministero della Salute;
  - pane sfuso ad eccezione della vendita nei negozi mobili;
  - armi ed esplosivi;
  - oggetti preziosi;
  - libri, giornali, riviste e pubblicazioni di qualsiasi tipo, videocassette e video digitali di qualsiasi tipo, a contenuto pornografico.
9. L'esposizione a terra della merce posta in vendita è consentita, nell'ambito del posteggio in concessione, ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento ed elettrodomestici.
10. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, debitamente omologati. Tutti gli operatori su aree pubbliche dovranno munirsi di almeno un estintore a polvere, omologato e revisionato.
11. E' consentito l'utilizzo di mezzi sonori, purché a volume contenuto, senza arrecare disturbo ai residenti e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di inquinamento acustico.
12. E' rigorosamente vietato danneggiare le aree pubbliche, le aiuole ed altri spazi a verde, gli alberi ed altro tipo di vegetazione e di arredo urbano.



## ART. 49 - IGIENE E SANITÀ

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo del personale dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
2. La materia è disciplinata dal Regolamento CE nr. 852/2004 e dalle vigenti disposizioni Regionali in materia, nonché da specifici provvedimenti del Ministero della Salute.

## ART. 50 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI, ETICHETTATURE DELLE MERCI E VENDITA COSE USATE

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D. Lgs. nr. 114/98.
2. La merce posta in vendita dovrà essere etichettata secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.
3. La vendita di merci usate, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 773/1931, dovrà essere comunicata al consumatore mediante l'apposizione di un cartello ben visibile.

## TITOLO XV: DECADENZA, REVOCA E SANZIONI

### ART. 51 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata secondo le disposizioni del D. Lgs. nr. 114/98, nonché in tutti i casi di revoca della concessione del posteggio e/o del box.
2. L'autorizzazione amministrativa è decaduta nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga accordata dal Comune per comprovata necessità.
3. La revoca o la decadenza dell'autorizzazione amministrativa dovrà essere notificata all'operatore con apposito provvedimento scritto, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, secondo le disposizioni di cui alla Legge nr. 241/1990 e s.m.i.

### ART. 52 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Si decade dalla concessione del posteggio per:
  - revoca dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività;
  - mancato utilizzo dello stesso posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per ciascun anno solare o, se trattasi di concessione stagionali, per un periodo superiore ad un terzo della stagione, salvo il caso di assenze giustificate;
  - mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi o *mortis causa* entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita sul medesimo posteggio;
  - mancato inizio dell'attività di vendita entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga accordata dal Comune per comprovata necessità.
2. La concessione del posteggio è revocata:
  - per gravi e ripetute violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
  - per morosità, nei termini e nelle modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina del pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - per mancata formalizzazione della concessione del posteggio o del box, entro il termine fissato dal Comune;
  - per motivi di pubblico interesse.
3. Qualora si debba procedere alla revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore concessionario sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b. nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
  - c. nell'ambito di altre aree.
4. La decadenza o la revoca della concessione del posteggio dovrà essere notificata al concessionario con apposito provvedimento scritto, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo secondo le disposizioni di cui alla Legge nr. 241/1990 e s.m.i.

## ART. 53 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. nr. 114/98 e da ogni altra norma vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza del Dirigente Responsabile del Servizio Attività Produttive, secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale, cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

## **TITOLO XVI: MERCATINI DI NATALE**

### **Art. 54 - OGGETTO**

1. Il presente Titolo, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della manifestazione denominata "MERCATINI DI NATALE", che si svolgerà per 9 (nove) giornate all'anno, 3 (tre) a Pisticci centro, 3 (tre) a Marconia e 3 (tre) a Pisticci scalo, nel periodo compreso tra il 7 dicembre ed il 6 gennaio.
2. La manifestazione "MERCATINI DI NATALE", potrà anche essere organizzata in collaborazione con le Pro-Loco e/o associazioni.

### **Art. 55 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE**

1. La manifestazione è finalizzata alla promozione, all'esposizione, allo scambio ed anche alla vendita di prodotti, sia nuovi che usati, e delle opere dell'ingegno, tendenzialmente di natura natalizia.

### **Art. 56 - AREE E POSTEGGI**

1. Le aree interessate alla manifestazione "MERCATINI DI NATALE" sono le seguenti:
  - Pisticci centro: Piazza Johnny Lombardi e Piazza Umberto;
  - Marconia: Viale Ontario, Piazza Elettra, Via San Giovanni Bosco e Piazza Bologna;
  - Pisticci scalo: Via Gela.
2. Il numero dei posteggi da occupare durante la manifestazione è stabilito in massimo 60 (sessanta), di cui massimo 20 (venti) a Pisticci centro, massimo 20 (venti) a Marconia e massimo 20 (venti) a Pisticci scalo.
3. E' demandato al Dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAP, l'approvazione delle planimetrie di dettaglio dei posteggi della manifestazione "MERCATINI DI NATALE".

### **Art. 57 - ORARIO DI SVOLGIMENTO E MODALITA' DI ACCESSO**

1. La manifestazione "MERCATINI DI NATALE" si svolgerà in una o in entrambe le seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 apertura al pubblico con occupazione del posteggio dalle ore 7,00 e gombero totale dello stesso posteggio entro le ore 15.00;
  - dalle ore 18.00 alle ore 23.00 apertura al pubblico con occupazione del posteggio dalle ore 17,00 e gombero totale dello stesso posteggio entro le ore 24,00;
2. Gli eventuali automezzi utilizzati dagli espositori ed operatori ammessi alla manifestazione devono rientrare nell'area del posteggio attribuito solo se quest'ultimo è localizzato su una strada o una piazza non interdetta al traffico. In ogni caso gli automezzi non devono arrecare danno alla pavimentazione stradale ed ai marciapiedi.

### **Art. 58 - ESPOSITORI ED OPERATORI AMMESSI**

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione "MERCATINI DI NATALE":
  - ✓ artigiani regolarmente iscritti all'albo presso la C.C.I.A.A.;

- ✓ operatori commerciali in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche;
- ✓ artisti o associazioni che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- ✓ collezionisti che espongono la propria collezione ed effettuano lo scambio degli articoli esposti;
- ✓ associazioni non a scopo di lucro regolarmente costituite con relativo statuto per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza;
- ✓ produttori agricoli;
- ✓ promoter;
- ✓ hobbisti.

## Art. 59 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare alla manifestazione "MERCATINI DI NATALE" i soggetti di cui al precedente articolo 58 devono presentare apposita domanda in seguito alla pubblicazione di avviso pubblico da parte del Servizio AA.PP.
2. Trattandosi di manifestazioni prevalentemente a carattere promozionale la concessione del posteggio ai vari richiedenti sarà effettuata mediante una graduatoria formulata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Il Dirigente del Servizio AA.PP. formulerà la graduatoria che dovrà trasmettere, almeno 8 giorni prima della data prevista per la manifestazione, al Comando di Polizia Locale, cui è attribuita la competenza per l'assegnazione dei posteggi ai vari operatori od espositori utilmente collocati nella graduatoria stessa.
4. In caso di posteggi ancora liberi a graduatoria esaurita, saranno ammessi a partecipare anche coloro che si presenteranno all'ora di inizio della manifestazione pur non avendo presentato domanda e che, comunque, appartengono alle categorie di cui al precedente articolo 58.

## Art. 60 - PAGAMENTO C.U.P. ED ESENZIONI

1. Il pagamento del C.U.P. (canone unico patrimoniale) è dovuto nei termini e nelle modalità di cui al vigente Regolamento Comunale.
2. La misura del C.U.P. è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

## Art. 61 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Tutti gli operatori od espositori partecipanti alla manifestazione hanno l'obbligo di lasciare, al termine della giornata in cui si svolge la manifestazione, il posteggio libero da ogni eventuale rifiuto e da qualsiasi altro oggetto.
2. Considerata la natura della manifestazione, gli operatori ed espositori non potranno vantare alcun diritto di priorità nell'occupazione del posteggio riveniente da anzianità di occupazione o di iscrizione al registro imprese o albi o altri registri pubblici.
3. La vendita o la somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta alle disposizioni di cui al Regolamento CE nr. 852/2004, all'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 marzo 2000 ed ogni altra norma vigente in materia.
4. Eventuali manifestazioni musicali o di trattenimento in genere, sono sottoposte alle disposizioni di cui al T.U.L.P.S. e di ogni altra norma vigente in materia.

5. L'illuminazione del posteggio, a cura dell'espositore od operatore, dovrà essere effettuata utilizzando rigorosamente componenti a basso consumo energetico.
6. E' vietato vendere, esporre e/o scambiare:
  - ✓ merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, ecc.;
  - ✓ biglietti della lotteria, gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse sportive, ecc.;
  - ✓ merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
  - ✓ oggetti preziosi;
  - ✓ animali vivi;
  - ✓ coltelli, armi da taglio, nonché balestre, archi e similari, salvo che non si tratti di oggetti da collezione.
7. Gli operatori che effettuano l'attività di vendita hanno l'obbligo della pubblicità del prezzo, così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

## **TITOLO XVII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 62 - NORME TRANSITORIE**

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli operatori che utilizzino un posteggio o un box, ancorché privi di valido e conforme provvedimento di concessione e di autorizzazione amministrativa, potranno richiedere il rilascio dei prescritti titoli, purché in regola con il pagamento dei canoni di concessione pregressi.
2. Decorso il periodo di cui al precedente comma 1°, sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione del posteggio o del box, ai sensi del 2° comma del precedente art. 53, nonché quello per il recupero coattivo dei canoni pregressi non pagati.
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere approvate con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio Attività Produttive, le planimetrie di ogni singolo mercato, recanti l'esatta localizzazione e l'esatta dimensione di ogni singolo posteggio.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39, limitatamente:
  - alla procedura di individuazione delle aree di cui al 1° comma;
  - al termine di 90 (novanta) giorni di cui al 4° comma;
  - alle disposizioni del 5° comma;entreranno in vigore dalla data del 1° ottobre 2022.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 44, limitatamente:
  - al 1° comma;
  - al termine di 90 (novanta) giorni di cui al 3° comma;
  - alle disposizioni del 4° comma;entreranno in vigore dalla data del 1° ottobre 2022.

### **ART. 63 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro precedente Regolamento Comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

### **ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.